

CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI-TIPO “A.C.C.S.” DI GENOVA

PER MERCE DI PROVENIENZA ESTERA “FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO”



Le “Condizioni Generali” sono edite e pubblicate dalla **Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi - Genova**

Edizione del 01 GIUGNO 2021

Valide per i seguenti contratti:

- N. 11 PER CEREALI ESTERI
- N. 27 PER OLI DI SEMI ALIMENTARI ESTERI
- N. 28 PER OLI DI SEMI INDUSTRIALI ESTERI
- N. 29 PER LEGUMI SECCHI
- N. 34 PER L'ESPORTAZIONE DEI CEREALI NAZIONALI VIA TERRA
- N. 36 PER PANNELLI DI PRESSIONE E FARINE DI ESTRAZIONE DI SEMI, FRUTTI E GERMI OLEOSI
- N. 38 PER FARINA DI PESCE ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE
- N. 40 PER GRASSI ANIMALI AD USO INDUSTRIALE – COMMERCIO VIA TERRA
- N. 41 PER OLI DI OLIVA VERGINI LAMPANTI
- N. 125 PER SEMI OLEOSI

ADDENDUM PER I CONTRATTI A PREMIO – CONDIZIONI GENERALI

Le seguenti clausole, compresa la **clausola compromissoria**, costituiscono le Condizioni Generali dei succitati contratti, di cui formano parte integrante unitamente alle condizioni particolari specifiche di ciascun contratto.

ART. I

1. Nessuna norma contrattuale né uso commerciale può essere invocato a supporto e/o giustificazione di una condotta commerciale sleale.
2. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione tra le Parti non può interrompere il corso delle operazioni tutte, compreso il pagamento di fatture per merce consegnata in esecuzione del presente contratto.

ART. II – COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti previste dalle presenti Condizioni Generali dovranno essere effettuate con l'impiego della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Sarà ammesso l'impiego di qualsiasi mezzo di comunicazione, purché consenta la riscontrabilità dei termini di invio e ricezione e la sua adozione sia stata espressamente indicata in contratto/conferma di compravendita e formalmente concordata tra le Parti.
Le stesse dovranno essere inviate entro le ore 18.00 di un giorno lavorativo, diversamente saranno considerate valide come effettuate il giorno lavorativo successivo.

ART. III FESTIVITA' E COMPUTO DEI TERMINI

1. Se non diversamente specificato, i termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, ad eccezione del pagamento, per il quale si intendono consecutivi.
2. Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e 31 Dicembre. Sono inoltre considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la Parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla Controparte.
3. Qualora il termine di pagamento della merce e/o la franchigia per il ritiro della stessa scadano in un giorno non lavorativo, si intendono prorogati a tutti gli effetti al giorno lavorativo immediatamente successivo.

ART. IV – CONDIZIONI DI VENDITA DELLA MERCE

1. Ogni consegna/ritiro deve considerarsi come contratto separato.
2. La vendita deve essere fatta con riferimento ad una specifica destinazione di utilizzo – alimentare, mangimistico o tecnico – e la merce deve essere conforme, salvo condizioni più restrittive convenute tra le Parti, ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme comunitarie e nazionali in vigore per i rispettivi impieghi applicabili alla data di conclusione del contratto.
3. In caso di contratto a consegna differita, qualora tra la data di conclusione del contratto e quella di esecuzione sopraggiungessero modifiche delle norme relative a tali requisiti, è fatta salva la facoltà di recesso da entrambe le Parti - da esercitarsi entro il termine di 8 (giorni) dalla data di entrata in vigore di tali modifiche - con reciproca rifusione delle eventuali differenze tra il prezzo contrattuale e l'ultimo prezzo di mercato immediatamente antecedente la modifica, salvo che il Venditore garantisca l'esecuzione sulla base delle nuove norme.
4. Salvo diverse pattuizioni contrattuali, la merce conforme dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore.
5. Qualora il contratto tra le Parti preveda una o più caratteristiche merceologiche seguite dalla specifica "massimo/minimo", il superamento di detto limite comporta il diritto di rifiuto da parte del Compratore, salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. V – QUALITA'

1. La merce consegnata deve corrispondere per provenienza, qualità e caratteristiche a quanto convenuto dalle Parti in contratto e, salvo pattuizioni contrarie, deve essere sana, leale e mercantile.
Per merce SANA s'intende merce esente da odori anomali, non riscaldata, né fermentata, non contaminata oltre le soglie massime stabilite dalle normative vigenti in relazione alla destinazione di utilizzo indicata contrattualmente, priva di infestazioni in atto di animali vivi e di vertebrati morti o loro parti. Per merce LEALE s'intende merce che non abbia subito manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto o in parte, eventuali vizi e difetti. Per merce MERCANTILE s'intende merce priva di difetti speciali che impediscano di classificarla nella media dei prodotti dell'annata a seconda della sua provenienza.

2. La merce venduta secondo “campione reale”, la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata.
3. La merce venduta secondo “campione-tipo” deve corrispondere alle caratteristiche contrattate, con la tolleranza dell’1% sul valore della merce stessa.
4. La merce venduta secondo “denominazione” e/o “con caratteristiche” deve essere conforme alle caratteristiche convenute dalle parti nel contratto.
5. La merce venduta su “varietà” o “varietà escluse” deve essere conforme a quanto convenuto dalle parti nel contratto.

ART. VI – TOLLERANZE ED ABBUONI

1. Il regolamento degli eventuali abbuoni sulla merce sarà effettuato sulla base delle analisi e delle constatazioni, eseguite presso il Laboratorio Chimico della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova sui campioni regolarmente prelevati e depositati, e conformemente alle tabelle del relativo contratto-tipo di riferimento.
2. L’eventuale abbuono per ogni singola determinazione per deficienze o eccedenze qualitative, sarà regolato proporzionalmente per ogni punto o frazione e sarà calcolato sul prezzo di contratto.
3. La richiesta di analisi non implica una procedura arbitrale, che si renderà necessaria qualora le differenze qualitative superassero i limiti stabiliti dal contratto-tipo, salvo accordo tra le Parti, o per l’accertamento e l’eventuale contestazione di caratteristiche pattuite in contratto, ma non contemplate nella tabella abbuoni del relativo contratto-tipo di riferimento.
4. Eventuali non conformità ai requisiti della vigente normativa igienico sanitaria applicabile alla data di esecuzione del contratto, non potranno essere oggetto di alcun abbuono per l’uso espressamente dichiarato in contratto.

ART. VII – CAMPIONAMENTO

1. L’”Addendum Tecnico Campionamento” stabilisce le modalità del campionamento, ove applicabili, e costituisce parte integrante del contratto, salvo diversa pattuizione tra le Parti.
2. Le spese di campionamento sono a carico del Compratore e saranno rimborsate dal Venditore, qualora i risultati delle analisi, anche per un solo dato, risulteranno a favore del Compratore.
3. Il campionamento e l’accertamento del peso devono essere effettuati, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna, siano essi il Venditore o il Compratore, oppure, in mancanza di uno di questi, il Vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto la Parte che gli ha affidato il mandato di trasporto.
4. Per la merce venduta “franco arrivo” con spedizione a mezzo ferrovia, il Venditore dovrà informare in tempo utile il Compratore circa il luogo ed il tempo di caricazione. In mancanza di tale informazione, sarà ritenuto valido il campionamento effettuato in contraddittorio all’arrivo.
5. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento, la Parte diligente è autorizzata, dandone immediata informazione alla Controparte, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore o di terza Parte delegata dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, o da altra Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di consegna della merce, addebitandone le spese alla Parte negligente.
6. Il Venditore o il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia è tenuto, se richiesto, ad effettuare il prelevamento dei campioni, che saranno validi unicamente agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce ritirata al tipo, varietà e provenienza della merce venduta.
7. La verifica della corretta sigillatura dei campioni è a cura del Laboratorio, che ne riporta specifica menzione nei Rapporti di prova.
8. Salvo i casi di richiesta di analisi e contro analisi e nelle vendite effettuate “su campione”, ogni campione suggellato, che sia aperto senza la presenza delle Parti contraenti e dei loro Rappresentanti debitamente autorizzati, sarà considerato come distrutto.
9. I risultati delle prove di prima analisi sono validi e vincolanti per i Contraenti, salvo richiesta di seconda analisi effettuata secondo quanto previsto dall’Art. VIII punto 3 “RICHIESTA DI SECONDA ANALISI”.

ART. VIII – ANALISI

1. **METODI** - Le prove, prima ed eventuale seconda analisi, devono essere effettuate – se non diversamente convenuto tra le Parti – secondo i metodi ufficiali vigenti alla data della richiesta. In mancanza di tali metodi, il Laboratorio procederà secondo le modalità, ove previste, riportate nelle condizioni particolari dei singoli contratti-tipo di pertinenza, o secondo altro metodo che il Laboratorio valuterà opportuno. Per gli oli e grassi saranno applicati i metodi di analisi previsti dalle Norme Italiane per il Controllo dei Grassi e derivati (N.G.D.).

I metodi di analisi devono essere sempre riportati sul Rapporto di prova.

2. **RICHIESTA DI PRIMA ANALISI** - Qualora il Compratore intendesse avvalersi della prima analisi della merce il campione, ovvero i campioni finali, dovrà/anno essere depositato/i o spedito/i – sotto pena di decadenza – al Laboratorio della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, nei termini sotto indicati, decorrenti dal giorno successivo alla data del prelevamento; contestualmente all’invio del campione, o dei campioni, dovrà esserne data comunicazione scritta al Venditore, indicando chiaramente, pena la nullità, le caratteristiche contestate (I filieristi dovranno ritrasmettere la suddetta comunicazione entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla sua ricezione):

- **5 (cinque) giorni** se depositato/i o spedito/i, facente fede in tal caso la data di spedizione - per le isole tali termini sono determinati in 10 (dieci) giorni.

- **3 (tre) giorni** limitatamente ai prodotti “da essiccare”.

In caso di “coacervo”, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all’ultimo prelevamento, eccetto per i prodotti “da essiccare”.

Il Rapporto di prova dovrà essere trasmesso da ciascun Compratore al proprio Venditore, a pena di decadenza, entro 2 (due) giorni dal suo ricevimento.

3. **RICHIESTA DI SECONDA ANALISI** - Qualora il Venditore intendesse avvalersi della seconda analisi, questa dovrà essere richiesta alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova ed effettuata presso il Laboratorio della stessa, ed il Venditore dovrà darne comunicazione scritta al Compratore entro i termini sotto indicati (I filieristi dovranno ritrasmettere la suddetta comunicazione entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla sua ricezione):

- **2 (due) giorni** successivi al ricevimento del Rapporto di prova della prima analisi. Il campione per la seconda analisi dovrà essere depositato o spedito, facente fede in tal caso la data di spedizione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del Rapporto di prova della prima analisi.

- limitatamente ai prodotti “da essiccare”, contestualmente alla ricezione della richiesta di prima analisi.

Il campione dovrà essere depositato o spedito entro 3 (tre) giorni dal ricevimento del Rapporto di prova della prima analisi.

In caso di richiesta di seconda prova per caratteristiche igienico sanitarie, il Laboratorio deve assicurare che la stessa sia eseguita con metodo accreditato.

Il Rapporto di prova dovrà essere trasmesso da ciascun Venditore al proprio Compratore, a pena di decadenza, entro 2 (due) giorni dal suo ricevimento.

In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sarà considerata valida e vincolante la media dei risultati tra la prima e la seconda analisi.

4. **ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DI ANALISI**

Le spese della prima e dell’eventuale seconda analisi, relativamente ai dati non conformi, saranno a carico della parte soccombente.

La spesa per la “soprattassa non Soci” applicata ai diritti di analisi, resterà in ogni caso a carico del richiedente l’analisi.

ART. IX – QUANTITA’

1. La quantità si intende “esatta”, salvo specifiche pattuizioni contrarie.
2. Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola “circa”, è facoltà del Venditore di consegnare il 2% in più o in meno della quantità convenuta. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale ed è esclusa ogni compensazione fra le quote del contratto in esecuzione.
3. Per gli oli la tolleranza è: - del 2% se trattasi di merce in fusti; - del 5% se trattasi di merce alla rinfusa.
4. Quando la quantità pattuita varia entro due cifre limite è a discrezione del Venditore consegnare ogni quantitativo entro i limiti indicati; in caso di inadempienza, la quantità media serve di base per il computo delle eventuali differenze di prezzo. Analogamente, si procederà per l’acquisto o vendita coattiva.

ART. X – TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. I termini e le disposizioni per l’esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna/ritiro della merce e sono regolati come segue:
 - a) per i contratti stipulati alla condizione “consegna prontissima”, la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
 - b) per i contratti stipulati alla condizione “consegna pronta/disponibile”, la merce si intende a disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
 - c) per i contratti stipulati alla condizione “consegna differita” in una o più epoche, per il ritiro della merce il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

Per i contratti che prevedono l’esecuzione “prontissima” e “pronta / disponibile”, non è richiesta la messa a disposizione.

2. La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuarsi tassativamente entro il termine contrattuale, deve essere fatta in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce e al luogo di consegna.

Se effettuata l’ultimo giorno lavorativo del periodo contrattuale, deve essere comunicata entro e non oltre le ore 12 (dodici).

Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto). Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), si intenderà valida ad ogni effetto come fatta il giorno lavorativo successivo.

Al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l’invio della comunicazione della messa a disposizione nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia, in tal caso, decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.

3. Alla scadenza della franchigia, il Compratore perderà ogni diritto relativo al condizionamento, anche se effettuerà il finanziamento della merce senza ritirarla. La merce resterà depositata per suo conto e saranno a suo carico le spese di magazzinaggio e assicurazione, nonché tutti i rischi di giacenza. In ogni caso, al momento del ritiro, il Compratore avrà diritto a prelevare in contraddittorio, e occorrendo anche d’ufficio, il campione, che sarà valido solo agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce ritirata al tipo, varietà e provenienza della merce venduta.
4. Nel caso di vendita con la condizione “ritiro”, il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro le ore 12 (dodici) dell’ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Qualora tutte le indicazioni atte ad effettuare il regolare ritiro risultino già espresse in contratto, la messa a disposizione non è necessaria.
5. In caso di più messe a disposizione riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo di ogni messa a disposizione non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno o multipli, per singolo luogo di consegna.

6. Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:
 - a. per prima DECADE del mese dal 1° al 10° giorno incluso
 - b. per seconda DECADE del mese dall'11° al 20° giorno incluso
 - c. per terza DECADE del mese dal 21° all'ultimo giorno incluso
 - d. per prima QUINDICINA del mese dal 1° al 15° giorno incluso
 - e. per seconda QUINDICINA del mese dal 16° all'ultimo giorno incluso
 - f. MENSILE dal 1° all'ultimo giorno incluso.
7. Per consegna "RIPARTITA IN DIVERSE EPOCHE" s'intende una consegna da effettuarsi, in quantità pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite.
8. Per "CONSEGNA DA NAVE DESIGNATA" s'intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni consecutivi successivi a quello della fine dello sbarco a terra. Se la vendita fosse fatta posteriormente a tale data, la consegna dovrà essere fatta entro i 5 (cinque) giorni consecutivi successivi a quello della vendita, esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di sbarco.
9. "CONSEGNA IN RELAZIONE AD UNA DETERMINATA EPOCA DI IMBARCO" - Il Venditore ha la facoltà di consegnare merce arrivata da una qualsiasi nave purché caricata all'origine nell'epoca indicata in contratto; così pure il Venditore ha diritto di annullare il presente contratto o quella parte non ancora eseguita in caso di proibizione di importazione al luogo di destino e di esportazione dal luogo di origine, di blocco, di guerra, di rivolta o di altri casi di forza maggiore o caso fortuito, che impediscano la consegna della merce. In ogni caso il Venditore non ha l'obbligo di fare una regolare applicazione, ma deve designare al Compratore il nome della nave dalla quale intende effettuare la consegna, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall'arrivo della nave stessa. Se il Venditore fa regolare applicazione dovrà attenersi a quanto previsto al successivo punto "**Applicazione**".

- **Tempo debito (Due course)**: tutti gli avvisi da trasmettere in tempo debito (due course) dovranno essere inoltrati lo stesso giorno, se ricevuti prima di mezzogiorno, ed al più tardi entro mezzogiorno del giorno lavorativo seguente, se ricevuti nel pomeriggio.

Applicazione – L'avviso di applicazione con il nome della nave, la data della polizza di carico e la quantità approssimativa imbarcata, dovrà essere comunicato con mezzo rapido dal Caricatore/Venditore al Compratore direttamente od a mezzo del suo Agente, entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data della polizza di carico e da ogni altro Venditore al proprio Compratore entro i detti 10 (dieci) giorni consecutivi ed in *Tempo Debito* se da questi ricevuto dopo tali termini. Detto termine è ridotto a 5 (cinque) giorni per le merci di provenienza: Europa – Mediterraneo – Medio Oriente- Africa del Nord. Per le provenienze Estremo Oriente tali termini si intendono estesi a 14 (quattordici) giorni consecutivi. Tale avviso dovrà essere ritenuto trasmesso sotto riserva di errori o di ritardi dei mezzi di comunicazione usati. Un regolare avviso di applicazione una volta dato non potrà più essere ritirato.

Proroga del periodo d'imbarco – Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni consecutivi il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà mediante comunicazione inviata non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco e sempre che il periodo di imbarco contrattuale sia di 31 (trentuno) giorni consecutivi o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in *Tempo Debito*. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in un giorno qualsiasi degli 8 (otto) giorni consecutivi suddetti.

Il Venditore dovrà, però, riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto, in misura percentuale del prezzo lordo CIF, da dedursi in fattura.

Qualora le Parti omettano di determinare la misura dell'abbuono, la stessa sarà determinata in sede arbitrale.

10. **CONSEGNA DA NAVE DESIGNATA – PERDITA DEL CARICO** - Quando la vendita è conclusa “per consegna all’arrivo di nave designata” o “per consegna in relazione ad una determinata epoca di imbarco”, con regolare applicazione, il contratto resterà annullato interamente od in proporzione della merce perduta, nel caso di perdita totale o parziale della merce.

Nel caso la merce giungesse in tutto, od in parte, difettosa in modo da renderla non consegnabile, il contratto resterà annullato interamente od in proporzione.

I ritardi causati da scioperi nei paesi di origine non sono imputabili al Venditore, purché comprovati.

11. **SPEDIZIONE/RITIRO DELLA MERCE A MEZZO FERROVIA - PESO**

Il ritardo nella consegna, causato da provata deficienza di vagoni e da casi di forza maggiore o caso fortuito, non potrà dare motivo al rifiuto della merce. In tale caso il Venditore dovrà mettere a disposizione la merce venduta dove si trova.

Il ritardo nel ritiro, causato da provata deficienza di vagoni o da altri casi di forza maggiore o caso fortuito, non potrà dare motivo al rifiuto della consegna della merce. In tale evenienza il Compratore dovrà provvedere al pagamento della merce.

A richiesta del Compratore ed a sue spese, il Venditore è tenuto a far accertare il peso in partenza dall’Amministrazione ferroviaria, ove è possibile.

ART. XI – MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore, o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato tempestivo invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno la facoltà all’altro Contraente di ritenere risolto il contratto per la quota non eseguita, salvo i casi di forza maggiore o caso fortuito.
2. L’inadempienza di una delle Parti dà sempre il diritto alla Controparte al risarcimento delle eventuali differenze di prezzo e spese relative.

ART. XII – LUOGO E MODALITA’ DI CONSEGNA

1. Per “luogo di consegna” s’intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità, la merce al Compratore.

ART. XIII – DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE

1. Qualora il Compratore ritenesse di rifiutare la merce perché ritenuta non conforme a quanto espressamente pattuito in contratto, dovrà inviare immediata e formale contestazione alla Controparte.
2. In caso di esercizio del diritto di rifiuto, il campionamento e le relative procedure di analisi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli VII - CAMPIONAMENTO e VIII - ANALISI.
3. Salvo diverso accordo con la Controparte, il Compratore nelle compravendite “*franco Partenza*” avrà l’obbligo ed il Venditore nelle compravendite “*franco Arrivo*” avrà la facoltà, di depositare la merce “per conto di chi spetta”, in un magazzino pubblico o privato, ove sia possibile e garantita l’identificazione, dandone immediata comunicazione alla Controparte.
4. Qualora l’accordo fra le Parti non fosse possibile, la vertenza sarà risolta mediante arbitrato irrituale, con l’attribuzione dei costi, delle spese e delle eventuali differenze prezzo alla data del rifiuto, secondo il principio della soccombenza.
5. Il diritto di rifiuto dovrà essere riconosciuto ogni qualvolta il deprezzamento per qualità e/o condizionamento risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità complessiva superiore al 10% (dieci per cento). Se gli Arbitri non riconosceranno il diritto di rifiuto, al Compratore competeranno sologli eventuali normali abbuoni per qualità e/o condizionamento. In ogni caso gli Arbitri, nello stabilire le differenze di valore, dovranno tenere conto della destinazione d’uso della merce.

La decisione degli Arbitri relativa al diritto di rifiuto non è appellabile.

6. Per le caratteristiche igienico sanitarie, fatti salvi gli adempimenti di legge, se ad un controllo analitico effettuato secondo le previsioni dell'articolo VIII - ANALISI, la merce risultasse non conforme ai requisiti contrattuali, il Compratore avrà facoltà di esercitare il diritto di rifiuto, avendo diritto al rimborso delle eventuali spese di trasporto, conservazione e custodia della merce.

ART. XIV PREZZO – VARIAZIONE REGIME FISCALE

1. Per la merce venduta “nazionalizzata”, salvo che in contratto sia prevista espressamente la condizione “prezzo finito a tutti gli effetti”, qualora fra il giorno della conclusione dell'affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni o variazioni di oneri imposti dalle Autorità italiane e/o comunitarie, comunque gravanti sul costo di importazione e di nazionalizzazione della merce, il prezzo del presente contratto subirà uguali aumenti o diminuzioni da calcolarsi sul prezzo di contratto, ridotto di tutte le spese per la trasformazione da “C.I.F.” a “Franco Veicolo Nazionalizzato”.

ART. XV – PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere sempre ed in ogni caso effettuato al domicilio del Venditore e/o Spedizionario incaricato.

1. **TERMINI** - I termini di pagamento sono convenuti essenziali per espressa volontà delle Parti contraenti entro i limiti temporali stabiliti dalle vigenti leggi.

Trascorso il termine fissato per il pagamento, è facoltà della Parte creditrice chiedere la corresponsione degli interessi sul ritardato pagamento del corrispettivo per la fornitura della merce, al tasso della normativa in vigore.

Per pagamento “PRONTO” si intende il pagamento che deve avvenire entro 8 giorni consecutivi successivi alla consegna o ritiro o spedizione o messa a disposizione o data fattura, ovvero decorrenti da quanto contrattualmente convenuto. Rientra in questo termine la condizione “CONSEGNA FRANCO VALUTA”.

In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario che interrompa dei termini tassativi, il Compratore dovrà comunicare al Venditore l'avvenuto pagamento, indicando la data di regolamento - o esecuzione - e la relativa causale (scadenza franchigia o scadenza fatture o altro). L'eventuale interruzione di termini tassativi corrisponderà con la data di regolamento - o esecuzione - per il beneficiario.

Per la merce non ritirata entro i termini di franchigia, il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro l'ultimo giorno di franchigia, anche nel caso di pagamento convenuto differito.

2. - **RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA** -

Il Venditore, se espressamente pattuita in contratto, ha la facoltà di richiedere in ogni momento il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo al Compratore, per i giorni di anticipato pagamento rispetto a quanto pattuito in contratto, gli interessi al tasso legale di mora pro-tempore vigente su base annua, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.

In caso di rifiuto del Compratore, da esprimersi entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di pagamento del Venditore, il contratto o la quota di esso, si intenderà risolto/a con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo, sulla base della differenza fra il prezzo originario del contratto ed il prezzo di mercato corrente nel giorno del rifiuto.

3. - **PAGAMENTI SCADUTI** -

In presenza di fatture di merce scadute ed impagate, il Venditore potrà avvalersi delle seguenti possibilità:

- a) in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, avrà facoltà di sospendere ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni – se non liquidate – di dichiarare risolto il contratto per colpa della Parte morosa. Tale facoltà dovrà essere

esercitata, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di scadenza della messa in mora non rispettata.

Anche per la merce che nel frattempo venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere le consegne come sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione sono a carico del Compratore.

- b) in caso di fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce di altri contratti, avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni – se non liquidate – di chiedere la risoluzione del contratto, con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte. La facoltà di risoluzione di altri contratti dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scadenza della messa in mora non rispettata.

Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data di avvenuto pagamento, con eventuali oneri a carico del Compratore a far data dalla scadenza originaria della franchigia.

ART. XVI – INADEMPIENZE

1. Salvo i casi di forza maggiore o caso fortuito, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, darà diritto, esclusivamente per la quota parte non eseguita, alla risoluzione del contratto. La Parte adempiente, salvo diverso accordo tra le Parti, avrà diritto al rimborso delle eventuali differenze prezzo ed alla corresponsione dei relativi interessi.
2. Per il calcolo delle differenze prezzo, la parte adempiente avrà facoltà di scegliere una fra le seguenti opzioni:
 - a) la differenza fra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione
 - b) la differenza fra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente nel giorno in cui la controparte si è dichiarata inadempiente.

La scelta dovrà essere esercitata e contestualmente comunicata alla Controparte entro 5 (cinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data di manifestazione dell'inadempienza. In caso di mancato esercizio di tale facoltà, la data di inadempienza verrà fissata all'ultimo giorno del periodo previsto per l'esecuzione. La Parte adempiente potrà avvalersi, in alternativa a quanto sopra, della facoltà dell'acquisto o della vendita coattiva, da farsi a mezzo di Pubblico Mediatore. Tale facoltà va esercitata e contestualmente comunicata alla Controparte, entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di manifestazione dell'inadempienza, restando a carico della Parte inadempiente le differenze di prezzo e le spese relative alla procedura.

In ogni caso, gli eventuali interessi sulle differenze prezzo decorrenti dalla data di inadempienza sino alla scadenza di 8 (otto) giorni successivi al termine previsto per l'esecuzione del Lodo che ha sancito il pagamento delle differenze prezzo, saranno calcolati al Tasso "B.C.E." vigente su base annua maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.

Decorso il termine sopra indicato, la misura del Tasso di interessi sarà maggiorata di ulteriori 4 (quattro) punti percentuali.

3. Sarà considerato senz'altro inadempiente il Contraente che venga dichiarato fallito, ovvero che venga ammesso ad una procedura concorsuale che ne sancisca l'insolvenza e l'incapacità di prosecuzione dell'attività, o che comunque sospenda notoriamente i pagamenti.
4. Al verificarsi di uno di tali casi, l'altro Contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente – sempre previo avviso alla Controparte – al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso Contraente.

ART. XVII – CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO

1. In caso di eventi imprevedibili ed inevitabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso si intenderà risolto per la parte da eseguire.
Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanto i giorni di impedimento.
Qualora l'impedimento superi 30 (trenta) giorni, il contratto o la quota non eseguita è risolto/a.
2. La Parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova documentata del sopraggiunto impedimento.
3. Il caso fortuito è equiparato a tutti gli effetti alla causa di forza maggiore.

ART. XVIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente contratto mediante determinazione contrattuale, ad un arbitrato irrituale da esperirsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. XIX – ARBITRATO IRRITUALE

La richiesta di arbitrato deve essere avanzata dalla Parte interessata, secondo le modalità e nei termini previsti dal Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.

ART. XX – AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE

Il ricorso al Giudice Ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a mercericevuta senza contestazione, nonché per attribuire efficacia giudiziale alle decisioni arbitrali - Lodi.

Le presenti “Condizioni Generali”, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Genova, sono state concordate dalle categorie interessate, a mezzo di una Commissione paritetica.

Il contratto, costituito dalle “Condizioni Generali” e dalle “Condizioni Particolari”, è stato depositato presso la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura” di Genova.

Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione in tutte le sue parti, ivi compresa la “clausola compromissoria”, dal Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente dall'Intermediario, senza però sua personale responsabilità, firmando Egli nella sola sua predetta qualità.

Il Venditore

L'Intermediario

Il Compratore

(sottoscrizione)

(sottoscrizione)

(sottoscrizione)



ADDENDUM AL CAMPIONAMENTO

1. SCOPO DELL'ADDENDUM

Il presente "ADDENDUM" individua e stabilisce i criteri operativi per l'esecuzione del campionamento contrattuale in contraddittorio previsto dall'Articolo VII delle Condizioni Generali dei contratti-tipo "A.C.C.S. – GENOVA", di cui costituisce parte integrante.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente addendum si applica, salvo diverso accordo fra le Parti, al campionamento in contraddittorio di merce alla rinfusa in forma solida (granella, pellet, farina/sfarinati) o liquida.

3. OBIETTIVO DEL CAMPIONAMENTO

Obiettivo del campionamento è ottenere un campione rappresentativo dell'unità campionata e conforme alle prescrizioni dell'Articolo VII delle Condizioni Generali dei contratti-tipo "A.C.C.S. – GENOVA"

Allo scopo il campionamento deve essere eseguito in modo uniforme e sistematico secondo le procedure di seguito indicate.

4. STRUMENTI DEL CAMPIONAMENTO

Per il prelievo dei campioni possono essere utilizzati diversi strumenti sia automatici che manuali. Tutti gli strumenti utilizzati per il prelievo devono essere puliti, asciutti ed esenti da odori estranei, realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare, di agevole pulizia per evitare – nei casi di riutilizzo – contaminazioni crociate e garantire di non alterare in alcun modo lo stato e le caratteristiche della merce.

5. MODALITA' DEL CAMPIONAMENTO

Il campionamento avviene attraverso il prelievo della massa da campionare di più "*campioni elementari*", il cui numero è in funzione del mezzo di trasporto e/o della quantità complessiva da campionare.

I campioni elementari devono essere riuniti per formare il "*campione globale*".

Dal campione globale devono essere estratti, avendo cura di rispettare l'equa suddivisione, eseguendo la quartatura manualmente o meccanicamente con l'ausilio di un quartatore, i "*campioni contrattuali*" per le Parti, da inviare, eventualmente al laboratorio per l'analisi.

6. NUMERO, PESO, VOLUME DEI CAMPIONI "CONTRATTUALI"

I "*campioni contrattuali*" devono essere almeno 2 (due) per ogni unità campionata.

Il *campione* per l'accertamento del "*Condizionamento*" deve essere 1 (uno) esemplare del peso netto non inferiore ai 500 (cinquecento) grammi, in contenitore ermetico e sigillato, pulito, asciutto ed esente da odori estranei, in materiale che non contaminino i prodotti campionati e garantisca la preservazione della natura fisica/chimica della merce.

Eventuali campioni soprannumerari devono essere concordati fra le Parti.

Fatto salvo quanto diversamente previsto dai singoli contratti-tipo o da specifiche pattuizioni, i campioni contrattuali devono essere di peso netto non inferiore ai 500 (cinquecento) grammi, per i prodotti solidi e di volume netto non inferiore a 100 (cento) ml, per i prodotti liquidi.

7. CAMPIONAMENTO SECONDO IL MEZZO DI TRASPORTO

1. Campionamento su camion

I prelievi devono essere fatti con l'ideale attrezzatura per tutta la profondità del carico ed in almeno 5 punti con modalità statica o 10 prese con modalità dinamica per ogni unità di trasporto.

In caso di motrice e rimorchio i prelievi devono essere almeno 5 + 5 e 10 + 10 in caso di modalità dinamica.

I campioni "elementari" così ottenuti devono pesare almeno 1 (uno) chilogrammo ciascuno.

I campioni "elementari" devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere un campione "globale" omogeneo che rappresenti il carico, del peso di almeno 5 (cinque) chilogrammi (kg).

Dal campione "globale" vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i campioni "contrattuali" per le Parti.

2. Campionamento liquidi su autobotte

Per ogni unità di trasporto si deve procedere con idonea attrezzatura ad almeno 5 prelievi (con modalità statica e dinamica).

In modalità statica, si provvederà a 5 prelievi così distribuiti:

- 1 in superficie, - 3 ad altezza intermedia, - 1 sul fondo.

I campioni "elementari" così prelevati, del volume di almeno 500 (cinquecento) ml ciascuno, devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere il campione "globale" omogeneo, che rappresenta il carico, di almeno 2,5 (due, cinque) litri.

In alternativa è possibile utilizzare la cosiddetta "sonda Marsigliese" che permette, con un solo prelievo, di effettuare un campione medio su tutta la massa avendo cura, anche in questo caso, di avere un campione omogeneo "globale" di almeno 1 (uno) litro, che rappresenti il carico.

Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i campioni "contrattuali" per le Parti.

3. Campionamento: altri casi

In caso di magazzini o strutture analoghe o masse rilevanti, i prelievi devono essere eseguiti secondo la seguente tabella:

Peso in tonnellate della massa da campionare	Fino a 60	Da 60 a 500	Da 500 a 1.500 (o superiore)
Numero di campioni "elementari"	10	20	30
Peso del campione "globale" (in Kg)	10	20	30
Peso dei campioni "contrattuali"	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)

8. CONTENITORI E SIGILLI DEL CAMPIONE “CONTRATTUALE”

I campioni contrattuali devono essere confezionati in contenitori ermetici e sigillati.

I contenitori utilizzati per la conservazione del campione contrattuale devono:

- essere puliti, asciutti ed esenti da odori estranei
- essere realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
- garantire di preservare la natura fisica/chimica della merce.

Un campione è sigillato quando non può essere aperto senza effrazione del sigillo. Il sigillo deve essere, o deve essere reso, univoco. L'apposizione dei sigilli è a carico di ciascuna Parte.

Nel caso in cui una Parte – all'atto del campionamento in contraddittorio - sia sprovvista del proprio sigillo, la Parte diligente può procedere alla chiusura del campione con il solo suo sigillo.

La verifica della corretta sigillatura dei campioni è a cura del Laboratorio, che ne riporta specifica menzione nei Rapporti di prova.

9. IDENTIFICAZIONE/ETICHETTATURA DEL CAMPIONE “CONTRATTUALE”

Ogni campione contrattuale deve essere etichettato.

L'etichetta può essere compilata anche direttamente sul contenitore del campione.

In ogni caso tutti gli elementi dell'etichetta devono essere leggibili, indelebili e comunque non modificabili senza evidenza.

Le indicazioni minime da riportare sul campione sono:

Identificazione delle Parti

Tipo di merce

Quantità

Data prelievo

Identificazione dell'unità campionata (lotto, magazzino e/o targa automezzo)

Documenti di trasporto (DDT)

Ogni campione deve riportare le firme delle Parti (o dei loro Rappresentanti).

E' cura del laboratorio riportare i riferimenti di identificazione del campione sul rispettivo Rapporto di Prova.